

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.

PESCHIERA DEL GARDA

N. **689** di Prot. Contr. firmato digitalmente in data 31.03.2025

ATTO AGGIUNTIVO

**Relativo al contratto N. 630 di Prot. Contr. in data 06.12.2023 e
successivo atto aggiuntivo n. 1 Prot. contr n. 644 del 27.08.2024**

per lavori di "Sostituzione massiva di contatori nei Comuni in gestione a Azienda Gardesana Servizi S.p.A." – progetto n. 22122 – *Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del PNRR M2C4 I4.2", nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ("PNRR") di cui al decreto n. 1 del 10 gennaio 2023, successivamente rettificato con decreti direttoriali n.14 del 3 febbraio 2023 e n.181 del 24 marzo 2023, del MIT - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, M2C4-I4.2_196, in conformità al principio "Do No Significant Harm (DNSH)".*

Codice CIG n. A0681E2BB0 – Codice CUP n. J12E22000310005

tra

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A. (C.F. 80019800236 e P. I.V.A. 01855890230), con sede in Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (VR), nella persona del Direttore Generale ing. Carlo Alberto Voi, in virtù dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017, n. 55/6 del 29.09.2018 e n. 51/6 del 31.08.2021 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, in data

11.12.2018 e in data 07.09.2021, che nel contesto dell'atto verrà chiamata per brevità "Stazione Appaltante" o "AGS";

e

VITALEGAS S.r.l. (cod. fisc. e p. iva 06586190826) con sede a Milano in Via San Gregorio, 55, società iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Milano Monza – Brianza Lodi – R.E.A. n. MI – 2715606, nella persona del suo legale rappresentante Sig. Vitale Saverio, presso la quale è domiciliato per la carica, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Appaltatore".

PREMESSO CHE:

- AGS è risultata destinataria dello stanziamento aggiuntivo per la linea di finanziamento PNRR - M2C4-I.4.2 *"Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti"* DD n. 184 del 24 marzo 2023" la cui adesione è stata deliberata con ordinanza del Presidente del 26/10/2022 n.9;
- tra le attività declinate nella richiesta di adesione alla linea di finanziamento di cui sopra sono ricompresi anche i lavori di sostituzione massiva di contatori;
- AGS, con delibera del Consiglio di amministrazione n. 6/1 del 16.02.2023 ha approvato la documentazione tecnica e di gara e, contestualmente, ha indetto una procedura negoziata telematica senza bando ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020, da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa improntata al miglior rapporto qualità prezzo, per l'affidamento dei lavori di sostituzione massiva di contatori nei comuni gestiti da AGS S.p.A. dell'importo di € 915.000

annuali di cui € 900.000 per lavori soggetti a ribasso ed € 15.000 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso oltre iva con opzione di prosecuzione e proroga;

- all'esito dell'espletamento delle procedure di gara, con determina del Direttore generale n. 157/2023 del 19.10.2023, i lavori di sostituzione massiva di contatori utenze domestiche nei Comuni gestiti da AGS S.p.A. sono stati affidati alla società VITALEGAS S.r.l. di Partinico (PA), ora con sede legale a Milano, per l'importo, al netto del ribasso offerto del 13,203% sull'importo posto a base di gara, di € 781.179,30 per lavori oltre € 15.000 per oneri per la sicurezza, per un importo complessivo di € 796.179,30.

- con la società VITALEGAS S.r.l. veniva stipulato il contratto n. 630 di prot. contr. firmato digitalmente in data 06.12.2023 dell'importo di cui sopra della durata di anni uno e comunque sino all'esaurimento dell'importo contrattuale;

- la delibera di indizione della procedura n. 6/1 del 16.02.2023 e la determina di affidamento dei lavori n. 157/2023 del 19.10.2023, prevedevano la facoltà da parte della stazione appaltante di esercitare l'opzione di prosecuzione del contratto con l'aggiudicatario dei lavori per un anno e per il medesimo importo contrattuale;

- che l'appalto aggiudicato a VITALEGAS S.r.l. trova naturale collocazione nel progetto 22122 PNRR e, pertanto, si è ritenuto opportuno inquadrare l'atto aggiuntivo relativo all'esercizio dell'opzione di prosecuzione nell'ambito del progetto 22122, relativo alla linea di finanziamento PNRR di cui sopra;

- alla luce delle predette considerazioni, con delibera del Consiglio di amministrazione n. 28/8 del 11.07.2024 è stata esercitata l'opzione di prosecuzione contrattuale a favore della ditta VITALEGAS S.r.l., per l'affidamento di ulteriori lavori di *"Sostituzione massiva di contatori nei Comuni gestiti da AGS S.p.A. – progetto n. 22122* per lo stesso importo di cui al contratto principale n. 630/2023 del 06.12.2023, per il periodo di anni uno e, comunque, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale giusto atto aggiuntivo Prot. contr. n. 644/2024 del 27.08.2024;
- **che** l'importo di cui al sopra citato atto aggiuntivo è in fase di esaurimento e la società affidataria dei lavori *"VITALEGAS S.r.l."*, ha diligentemente adempiuto alle obbligazioni contrattuali, pertanto, con Ordinanza del Presidente n. 01/2025 del 14.02.2025 è stata esercitata l'opzione di proroga contrattuale in favore della medesima società per l'affidamento di ulteriori lavori di *"sostituzione massiva di contatori nei comuni gestiti da AGS S.p.A."* – progetto 22122 (*rientranti nella linea di finanziamento PNRR di cui sopra*).
- **che** la suddetta opzione di proroga contrattuale viene esercitata per l'importo di cui al contratto principale n. 630/2022 del 06.12.2023, e nel rispetto degli obblighi e cronoprogramma previsti dall'atto aggiuntivo rientrante nella linea di finanziamento PNRR e, comunque, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale;
- **che** il possesso dei requisiti dell'Appaltatore è stato verificato dagli uffici e ha dato esito positivo;

- ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18.04.2013, la società VITALEGAS S.r.l. ha presentato istanza di iscrizione all'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito presso l'Ufficio Antimafia della Prefettura di Milano, c.d. "white-list", alle sezioni III "Noli a freddo di macchinari" e alla sezione V "Noli a caldo. Tuttavia, alla data di stipula del presente atto aggiuntivo l'istanza risulta ancora in fase di istruttoria.

- in data 28.02.2025 l'appaltatore ha prodotto adeguata fideiussione assicurativa a garanzia delle prestazioni oggetto dell'atto aggiuntivo fino alla concorrenza di euro 52.557,00.

- **che**, AGS ha nominato quale responsabile unico di progetto l'ing. Carlo Alberto Voi, quale direttore lavori l'arch. Luca Aurola e quale coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione l'ing. Romeo Viola.

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – PREMESSE

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto Aggiuntivo.
2. Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto Aggiuntivo, materialmente allegata, la cauzione definitiva.
3. Formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati il Piano Operativo di Sicurezza predisposto dalla società, il contratto principale e i suoi allegati, l'approvazione delle specifiche clausole vessatorie, l'offerta tecnica e economica presentata in sede di

gara, le relative polizze e tutta la documentazione afferente al PNRR.

ARTICOLO 2 – DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

1. Le parti danno atto che, a tutti gli effetti del presente atto aggiuntivo, l'appaltatore elegge domicilio digitale presso il seguente indirizzo PEC vitalegassrl@pec.it
2. Presso tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
3. Ogni variazione di domicilio deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante. In caso di mancata notifica, ogni comunicazione si intende validamente effettuata ai recapiti dichiarati.

ARTICOLO 3 – OGGETTO DELL'ATTO AGGIUNTIVO

Azienda Gardesana Servizi S.p.A., affida, alla società VITALEGAS S.r.l., che accetta senza riserva, l'esecuzione di ulteriori lavori di sostituzione massiva di contatori domestici, di varie tipologie e dimensioni, nei Comuni gestiti da AGS S.p.A. – progetto n. 22122, nei termini e alle condizioni di cui al presente atto aggiuntivo e, per quanto non previsto nell'atto aggiuntivo, al contratto principale prot. contr. n. 630/2023 del 06.12.2023, al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale oltre al cronoprogramma delle attività oggetto della linea di finanziamento PNRR, facenti parte integrante del presente atto aggiuntivo anche se non materialmente allegati.

ARTICOLO 4 – DISCIPLINA E INTERPRETAZIONE DELL'ATTO AGGIUNTIVO

1. L'affidamento dei lavori in oggetto è subordinato alla piena e

incondizionata accettazione e osservanza del contratto principale e suoi allegati, dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale, dall'elenco prezzi, oltre che dall'offerta tecnica e economica presentata dalla società in sede di gara, oltre che al rispetto dei principi, delle linee guida e degli obiettivi perseguiti con la linea di finanziamento PNRR di cui in premessa;

2. Tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto aggiuntivo, è da considerarsi parte integrante del medesimo e l'appaltatore dichiara di conoscerla e accettarla in ogni parte, senza riserva o eccezione alcuna.

3. In caso di contrasto tra i summenzionati documenti, in via interpretativa si osserverà il seguente ordine di prevalenza: i) Contratto; ii) capitolato speciale descrittivo e prestazionale iii) elenco prezzi; iv) offerta tecnica e economica presentata dall'appaltatore.

4. Per tutto quanto non previsto e/o non specificato dai documenti sopra richiamati, l'Appalto è soggetto all'osservanza della normativa applicabile in materia di appalti pubblici di lavori di cui al D.lgs. n. 36/2023 e relativi allegati.

5. Sotto il profilo metodologico, si applica l'impostazione ermeneutica di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile

ARTICOLO 5 - AMMONTARE DELL'ATTO AGGIUNTIVO E PAGAMENTI

1. Con l'appaltatore viene stipulato il presente atto aggiuntivo dell'importo di € 781.179,30 per lavori oltre a € 15.000 per oneri per la sicurezza, per un importo complessivo di € 796.179,30.

2. Tale importo verrà corrisposto dall'Azienda all'Appaltatore secondo quanto stabilito nel contratto principale n. 630/2023 del 06.12.2023 e

nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale facente parte del medesimo contratto anche se non materialmente allegato.

3. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di prosecuzione, l'importo contrattuale complessivamente affidato alla sopramenzionata società risulta essere pari ad € 2.388.537,90.

4. La contabilizzazione dei lavori avverrà applicando, alle singole voci dell'elenco prezzi unitari predisposto per la procedura di affidamento dei lavori il ribasso offerto dalla ditta pari al 13,203% rispetto al prezzo a base di gara.

5. L'iva applicata per tale tipologia di lavori è pari al 22%

6. I pagamenti saranno effettuati nel termine previsti dal contratto principale a cui integralmente si rimanda.

7. Ogni fattura emessa dall'appaltatore dovrà riportare le seguenti indicazioni:

OGGETTO: Ordine di intervento/ordine di servizio

CODICE INTERVENTO: Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU - M2C4-I4.2_196 N-C Linea di Investimento 4.2, Missione 2, Componente C.4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti.

CUP: J12E22000310005

CIG: A0681E2BB0

SOGGETTO PROPONENTE: Consiglio di Bacino Veronese

SOGGETTO ATTUATORE: Azienda Gardesana Servizi S.p.A.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifici bancari.

La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà

essere comunicata per iscritto dall'appaltatore al competente ufficio Amministrazione e Finanza dell'Azienda e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

In riferimento alla Legge 205/17 che ha reso obbligatoria la fatturazione elettronica a partire dal 01.01.2019, al fine di poter adempiere a tale obbligo, le Parti concordano che l'invio di fatture ed eventuali note di accredito avverrà attraverso il sistema di interscambio (SdI). Il codice destinatario che identifica la nostra Azienda, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato Xml della fattura o di eventuali note di accredito è: 4PRRIA0.

ARTICOLO 6 – REVISIONE PREZZI

Trovano integrale applicazione gli artt. 60 e 120 del Codice.

ARTICOLO 7 - PAGAMENTI IN ACCONTO

1. gli interventi saranno contabilizzati e i pagamenti effettuati in acconto a fronte dell'emissione di stati d'avanzamento lavori con cadenza mensile nel rispetto dell'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta e delle ritenute.
2. La contabilità sarà approvata dal Direttore Lavori o dall'assistente che ha effettuato il controllo sull'esecuzione dei lavori.
3. Le fatture saranno pagate a 60 giorni data fattura fine mese.
4. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo:
 - a) al netto del ribasso d'asta contrattuale;
 - b) al netto della ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del Codice, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto

finale.

ARTICOLO 8 - PAGAMENTI A SALDO E RESPONSABILITA' PER DIFFORMITA' E VIZI

1. Ai fini della compilazione del conto finale operano le prescrizioni dettate dall'art. 12 dell'all. II.14 del Codice, nonché dall'art. 14 comma 1 lett. e) e comma 5 del D.M. n. 49/2018.
2. La rata di saldo, comprensiva della ritenuta d'acconto di cui al precedente articolo, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, è pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di fattura fiscale.
3. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 117 comma 9 del D. lgs. n. 36/2023 dello stesso importo, aumentato degli interessi legali calcolati per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'emissione della definitività del medesimo.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo, in coerenza al regime stabilito dall'art. 116 commi 2 e 3 del Codice.

ARTICOLO 9 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, è

obbligato, per le transazioni finanziarie inerenti al presente contratto, a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso istituti di credito o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, secondo le modalità previste dal medesimo art. 3. In ottemperanza al medesimo art. 3 della L. n. 136/2010, il contratto s'intende immediatamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

2. L'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, nel rispetto del termine previsto dall'art. 3 comma 7, della Legge, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti medesimi.

3. L'appaltatore si impegna, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contrattenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, a inserire, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010.

4. L'appaltatore si impegna, inoltre, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione a ciascuna transazione posta in essere e nel corpo di ogni singola fattura, a inserire il Codice CIG dell'atto aggiuntivo ed il Codice CUP indicati in oggetto.

5. L'appaltatore si obbliga a porre in essere i comportamenti prescritti nell'ultima parte del comma 8 del citato art. 3 della suddetta legge, in termini di immediata risoluzione del rapporto contrattuale con le

controparti inadempienti agli obblighi di tracciabilità finanziaria e agli obblighi di informativa all'Azienda e alla Prefettura di competenza.

ARTICOLO 10 – MODIFICHE E VARANTI CONTRATTUALI

Per quanto concerne la disciplina in tema di modifiche e varianti contrattuali, si rinvia alla disciplina di cui all'art. 120 e all'all. II.14 del D. Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 11 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE - DNSH E TAGGING CLIMATICO

1. Come previsto nel contratto principale n. 630/2023 del 06.12.2023 gli ulteriori lavori in oggetto vengono concessi dall'Azienda e accettati dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, all'elenco prezzi della stazione appaltante, all'offerta tecnica e economica presentata dalla società in sede di gara, documenti questi facenti parte del succitato contratto principale a cui ci si richiama integralmente oltre al cronoprogramma delle attività oggetto della linea di finanziamento PNRR.

2. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'appaltatore ha preso visione delle Linee Guida del Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatte ai sensi di legge in funzione del lavoro da svolgere, delle attrezzature e dell'organizzazione del lavoro dall'Ufficio Tecnico dell'Azienda e, sulla base di questo, ha predisposto, anche per questi ulteriori lavori il Piano Operativo di Sicurezza, tutto ciò nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, assieme a tutta la normativa in materia di ambienti sospetti di

inquinamento o confinati sul lavoro e che si impegna formalmente a rispettarli, documenti tutti sottoscritti per accettazione dall'Appaltatore, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto aggiuntivo anche se non materialmente allegati.

3. L'Appaltatore si impegna a rispettare, a propria cura e spese, la normativa ambientale vigente in merito alle proprie attività, con particolare riferimento allo smaltimento di rifiuti prodotti durante la realizzazione dei lavori oggetto del presente contratto; a questo proposito, si impegna altresì a mettere a disposizione della stazione appaltante evidenza documentale, conformità nonché tutte le informazioni e i dati a semplice richiesta dello stesso.

4. Con la sottoscrizione del presente atto aggiuntivo, in attuazione delle misure PNRR, l'appaltatore si impegna a garantire e promuovere il principio del tagging climatico, nel rispetto delle schede tipologiche contenute nel modulo DNSH, sottoscritto per accettazione nel quale sono stati individuati gli adempimenti obbligatori in capo all'affidatario dei lavori.

L'appaltatore si impegna, altresì, ad applicare e rispettare i principi DNSH così come applicabili agli ulteriori lavori affidati, in ogni fase dell'esecuzione del contratto.

5. L'appaltatore si impegna altresì:

a) a svolgere con propri mezzi e con gestione a proprio rischio tutte le attività necessarie e idonee allo svolgimento dei lavori così come impartiti dagli ordini di servizio emessi dalla DL, nonché ad agire con diligenza, entro i termini previsti dal presente atto aggiuntivo e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili;

- b) a provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli oneri e obblighi necessari all'esecuzione dei lavori, con le modalità previste dal presente atto aggiuntivo e dalla documentazione allegata;
- c) a rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili all'atto aggiuntivo e all'esecuzione dei lavori;
- d) a ottenere tutte le autorizzazioni e, comunque, a rispettare tutte le formalità amministrative necessarie e utili all'esecuzione dei lavori e a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dalla legge in riferimento alle prestazioni oggetto di affidamento anche con riguardo al personale impiegato;
- e) a porre in essere ogni adempimento necessario per eseguire a regola d'arte i lavori nei termini contrattualmente previsti;
- f) a provvedere a tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare, durante l'esecuzione del contratto, incidenti e danni alle persone e agli immobili nei quali i lavori saranno eseguiti;
- g) ad assumersi integralmente gli oneri relativi al ripristino/risarcimento di eventuali danneggiamenti intervenuti durante lo svolgimento dei lavori;
- h) ad adottare tutte le misure e le procedure necessarie e/o opportune per il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
- i) a garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite nell'esecuzione del contratto;
- j) a smaltire i rifiuti prodotti nello svolgimento dei lavori nel rispetto delle leggi vigenti in materia, e di quanto previsto dal Capitolato speciale descrittivo prestazionale impegnandosi altresì a

manlevare e tenere indenne AGS – nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente atto aggiuntivo – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) avanzata in relazione all'inadempimento di tale obbligo;

l) ad adottare sotto la propria esclusiva responsabilità ogni azione o presidio necessario o opportuno per la protezione dell'ambiente e la prevenzione di qualsiasi forma di contaminazione o semplice dispersione di rifiuti o sostanze pericolose per la salute umana o per la preservazione dell'ambiente sia all'interno che all'esterno del cantiere, nonché per evitare danni o lesioni a persone, cose e/o animali derivanti da inquinamento, emissioni, infiltrazioni, rumori o altre forme di molestia che siano conseguenza dei suoi metodi operativi, impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne AGS.

6. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti e agli operai le norme di legge, i regolamenti, nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

7. AGS ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza.

8. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti di AGS per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego di materiali.

9. Le Parti si impegnano, per tutto quanto non previsto nei documenti succitati, a rispettare la normativa vigente in materia.

ARTICOLO 12 – OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

1. La società VITALEGAS S.r.l. dichiara di ottemperare agli obblighi di cui alla L. n. 68/1999, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, come confermato dalla nota dell’Agenzia Regionale AFOL Metropolitana di Milano, con nota protocollo n. 619620/2025 del 04.03.2025, in corso di validità.

2. Inoltre, l’Appaltatore, nella documentazione presentata a corredo della stipula del presente atto aggiuntivo dichiara di avere più di 50 dipendenti, e, pertanto, si impegna a produrre copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma art. 46 del D. Lgs. 198/2006, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

3. Ai sensi dell’art. 57 del Codice, l’appaltatore si impegna ad assicurare:

- una quota pari al 30% di occupazione giovanile;
 - una quota pari al 30% di occupazione femminile
- delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali.

ARTICOLO 13– CONFORMITA’ AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

1. L’operatore economico dichiara di impegnarsi a rispettare gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di

lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”;
- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”;
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all’orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

2. Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

ARTICOLO 14 – TERMINI PER L’INIZIO E L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI OGGETTI DELL’ATTO AGGIUNTIVO - CONSEGNA ANTICIPATA – INDICAZIONE QUANTITATIVA STIMATA DI CONTATORI DA SOSTITUIRE

1. La durata dei lavori oggetto dell’appalto è condizionata al cronoprogramma della linea di finanziamento PNRR e, comunque, sino all’esaurimento dell’importo contrattuale. Nel calcolo del

tempo contrattuale di cui al comma 1 è tenuto conto anche delle ferie contrattuali.

2. Gli ordini di servizio emessi nel periodo di validità del contratto avranno una durata variabile in funzione delle attività richieste.

3. Il cronoprogramma della stazione appaltante costituisce il principale riferimento per valutare il rispetto delle tempistiche di lavoro, ad integrazione della documentazione contrattuale. L'appaltatore, nel rispetto del cronoprogramma PNRR deve garantire la conclusione delle attività entro il 30 novembre 2025.

4. Per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'ultimazione dei lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate da AGS norma dell'art. 121 del D.lgs. 36/2023 e del presente articolo, è applicata una penale ai sensi del successivo art. 17. Qualora l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il valore del 20% dell'ammontare netto contrattuale AGS si riserva il diritto di risolvere il contratto.

ARTICOLO 15 – DIREZIONE DEI LAVORI

Il responsabile unico di progetto (RUP) si avvale, nella fase di esecuzione del contratto, del direttore dei lavori (DL), individuato nella persona dell'arch. Luca Aurola.

ARTICOLO 16 – SUBAPPALTO

1. I subappalti, i sub affidamenti e i sub-affidamenti in cottimo sono ammessi ai termini e condizioni di cui all'art. 119 del Codice, nel rispetto della disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

2. Per quanto concerne gli obblighi dell'appaltatore in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria, nei confronti dei dipendenti propri, dell'affidatario, del subappaltatore o dei soggetti titolari di sub-affidamenti o cottimi, si rinvia all'art. 11, comma 1 del Codice.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, si procederà in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del Codice.

4. L'appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne AGS – nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) eventualmente avanzata nei suoi confronti dal personale impiegato dall'appaltatore, dall'affidatario, dal subappaltatore o dai soggetti titolari di sub-affidamenti o cottimi nonché da parte dell'INAIL, dell'INPS, della Cassa Edile e del Ministero del Lavoro e/o dei servizi ispettivi di quest'ultimo, in ragione dell'inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo e/o, comunque, agli obblighi di legge.

ARTICOLO 17 – PENALI

1. PENALI IN CASO DI RITARDO

Come previsto dall'art. 11 del Contratto principale n. 630/2023, la stazione appaltante si riserva di applicare le seguenti penalità in caso di inadempienze, inesattezze nell'adempimento o ritardi:

a) Violazione delle modalità temporali di esecuzione contenute negli ordini di intervento (ODI) – per ogni giorno di ritardo nella

- sostituzione del contatore rispetto a quanto indicato nell'ordine, penale giornaliera di 20 € per ciascun contatore;
- b) Omessa segnalazione di interruzione dei lavori: penale di 20 € per ogni illecito riscontrato;
 - c) Mancato rispetto del cronoprogramma di cui all'art. 2.1.10 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, penale di 10 € per ogni giorno di ritardo;
 - d) Produzione di fotografie in violazione dell'art. 2.1.6 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, penale di 10 € per ogni illecito riscontrato;
 - e) Errori nella compilazione del verbale di sostituzione dei contatori con il software NETA Geocall, in violazione dell'art. 2.1.5 del capitolato speciale descrittivo prestazionale, penale di 10 € per ogni illecito riscontrato;
 - f) Gestione di materiali in difformità dall'art. 2.1.7, primo e secondo capoverso del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, penale di 10 € per ogni illecito riscontrato;
 - g) Omessa compilazione e conservazione del registro delle giacenze di cui all'art. 2.1.7 (penultimo capoverso) del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, penale di 10 € per ogni illecito riscontrato;
 - h) Lavori di sostituzione del contatore, del rubinetto o della valvola di non ritorno eseguiti in violazione delle modalità prescritte dall'art. 2.1.2, capoversi primo, secondo, terzo, quarto, sesto, settimo, ottavo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo del capitolato speciale descrittivo e prestazionale: penale di 20 € per ogni illecito riscontrato;

- i) Omessa segnalazione di rottura del collettore in fase di sostituzione del contatore in difformità dall'art. 2.1.2, capoverso sesto del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, penale di 100 € per ogni illecito riscontrato;
- l) Installazione di valvole di arresto o valvole di non ritorno o guarnizioni in difformità dall'art. 2.1.2, capoversi nono e decimo del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, penale di 40 € per ogni illecito riscontrato;
- m) Sostituzione del contatore in esercizio avente numero di matricola diverso da quello riportato nell'apposito verbale in difformità da quanto previsto dall'art. 2.1.4, ultimo capoverso del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, penale di 20 € per ogni illecito riscontrato;
- n) Modalità di custodia o stoccaggio del contatore sostituito in difformità da quanto previsto dall'art. 2.1.8 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, penale di € 20 per ogni illecito riscontrato;
- o) Errori di lettura del contatore sostituito o del contatore nuovo installato in violazione delle modalità stabilite dall'art. 2.1.4, capoversi primo, secondo, terzo e quarto del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, penale di 20 € per ogni illecito riscontrato.
- p) Ai fini della contestazione degli addebiti e dell'assegnazione del termine per controdeduzioni, opera la disciplina dettata dal comma 3, secondo e terzo periodo, dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016, in vigore al momento dell'indizione della procedura, ora art. 122 e art. 10 dell'allegato II 14 del D. Lgs. 36/2023.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 20% dell'ammontare netto contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare l'applicazione cumulativa di penali di importo eccedente la predetta soglia percentuale, trova applicazione l'art. 108 del codice, in materia di risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante provvederà a contestare l'addebito mediante invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

2. PENALI PER VIOLAZIONE OBBLIGHI PARITA' DI GENERE

Per ogni violazione riscontrata nella applicazione della disciplina sulla parità di genere si applicherà una penale pari all'1 per mille.

Per tutte le contestazioni non espressamente disciplinate nei commi precedenti, si applicherà una penale pari allo 0,6 per mille.

Ai fini della contestazione degli addebiti e dell'assegnazione del termine per controdeduzioni, opera la disciplina dettata dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice.

L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi del comma 1 non può superare il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. in tale caso trova applicazione l'articolo 19 relativo alla "Risoluzione del contratto".

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'ente aggiudicatore a causa dei ritardi.

ARTICOLO 18 – REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE

1. Per quanto concerne la disciplina del collaudo si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 13, 14, 15, 16, 19, 20 21, 22, 23, 30 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, nonché dall'art. 116 del medesimo Codice.
2. Il certificato di collaudo sarà emesso entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori e ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi sei mesi.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore ha l'obbligo di garantire tutte le opere realizzate (opere civili, tubazioni, ripristini stradali, accessori idraulici, ecc.) per la qualità dei materiali, per le modalità di esecuzione e di montaggio nonché per la regolare funzionalità per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data del certificato di collaudo.

ARTICOLO 19 – RISOLUZIONE ED ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. Le parti danno atto che trovano applicazione per la risoluzione del contratto l'art. 122 del D.lgs. 36/2023, l'art. 10 dell'allegato II.14 del medesimo Codice e l'art. 1453 e s.s. del Codice civile.
2. La stazione appaltante, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, si riserva di svolgere d'ufficio l'esecuzione delle

prestazioni rimaste inevase, direttamente o a mezzo terzi, ad integrale carico dell'appaltatore inadempiente.

3. Inoltre, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere con la risoluzione del contratto, a seguito della verifica, con esito negativo, dei requisiti richiesti, del mancato rispetto dei principi e delle condizionalità PNRR.

ARTICOLO 20 – RECESSO

Le parti danno atto che trovano applicazione, in materia di recesso del contratto, le disposizioni di cui all'art. 123 e all'art. 11 dell'allegato II.14 del Codice.

ARTICOLO 21 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto Aggiuntivo, ha costituito cauzione definitiva in € 52.557,00, pari al 6,61% del presente atto aggiuntivo, a mezzo polizza fideiussoria n. N00895/115489543 del 28.02.2025, dell'istituto Assicurativo "Groupama Assicurazioni S.p.A." – Agenzia di Airola (BN) che si allega.

2. Tale cauzione è stata calcolata tenendo conto delle riduzioni sancite dall'articolo 106 comma 8 del D.lgs. n. 36/2023 in quanto la società ha dichiarato di essere una piccola o media impresa.

Tale cauzione verrà svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 117, comma 8 del d.lgs. 36/2023.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore, Azienda Gardesana Servizi S.p.A. avrà diritto di valersi della suddetta cauzione.

3. L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel

termine che gli sarà prefissato, qualora Azienda Gardesana Servizi S.p.A. abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ARTICOLO 22 – POLIZZA ASSICURATIVA

L'Appaltatore, in data 25.07.2024, ha prodotto appendice di variazione alla polizza contro tutti i danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione (CAR) n. 6230400622 rilasciata dalla Società di Assicurazioni HDI Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Airola Ricciardi (BN), nella quale tutti i massimali garantiti sono stati adeguati al nuovo importo contrattuale.

ARTICOLO 23 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. Il presente atto aggiuntivo non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, ai sensi dell'art. 119 comma 1, D. lgs. n. 36/2023.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 120, co. 12, del D.Lgs. n. 36/2023 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e secondo i criteri stabiliti nell'art. 6 dell'allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 ossia ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice.

ARTICOLO 24 – CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO 231

1. L'appaltatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente atto aggiuntivo, di essere a conoscenza delle disposizioni

di cui al D.lgs. n. 231/2001, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da AGS, pubblicato sul sito, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c. Lo stesso si impegna a:

- a) rispettare i principi e i valori contenuti nel modello di organizzazione, gestione e controllo di AGS comprensivo del piano di anticorruzione e a tenere una condotta in linea con quanto in esso previsto e comunque, tale da non esporre AGS al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;
- b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di AGS a violare i principi del modello di organizzazione, gestione e controllo di AGS o a tenere una condotta non conforme a quest'ultimo.

2. Si dà atto che l'inosservanza di tali impegni da parte del dichiarante costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGS a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

ARTICOLO 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati di natura personale eventualmente contemplati nel presente atto aggiuntivo, sono trattati secondo i principi del GDPR EU-2016/679, del D.lgs. n. 196/2003 e normativa vigente collegata. Azienda Gardesana Servizi S.p.a. ne garantisce l'utilizzo per le finalità strettamente collegate all'esecuzione dell'atto aggiuntivo e

ne garantisce la massima riservatezza. I dati non verranno trasferiti verso paesi terzi, non saranno diffusi e saranno eventualmente comunicati a soli soggetti indispensabili per l'esecuzione del contratto. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere in ogni momento a ags@ags.vr.it o dpo@ags.vr.it.

ARTICOLO 26 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA E PROPRIETA' DEI DOCUMENTI

1. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente atto aggiuntivo. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la stazione appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto aggiuntivo, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla medesima stazione appaltante. L'appaltatore potrà

citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla stazione appaltante.

2. I documenti consegnati da AGS all'appaltatore come anche quelli da quest'ultimi formati e predisposti rimangono di proprietà esclusiva della stazione appaltante e devono essere restituiti alla stessa al completamento delle prestazioni contrattuali.

3. Quanto espletato in esecuzione del presente atto aggiuntivo diviene di proprietà esclusiva di AGS. L'appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla stazione appaltante copia di tutta la documentazione da lui creata, predisposta o realizzata ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento dei diritti d'uso, dei diritti di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari per garantirne l'uso illimitato. Pertanto, AGS potrà disporre la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, il trasferimento a terzi, la duplicazione, la cessione, anche parziale, o comunque lo sfruttamento di detti beni ed elaborati.

4. L'appaltatore si obbliga, altresì, a provvedere senza alcun onere a carico di AGS, al completamento delle attività di trasferimento di conoscenze al personale della stazione appaltante per la piena fruibilità in autonomia dei servizi realizzati.

5. L'appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne AGS da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui

materiali, gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dall'operatore economico medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.

6. È fatto assoluto divieto a tutti gli addetti ai lavori a vario titolo impiegati (operai, tecnici, consulenti, artigiani, rappresentanti, archeologi ecc.) di pubblicare e trasmettere anche sui canali social personali (quali Facebook, stato di WhatsApp, Instagram, Twitter), materiale audiografico relativo ai cantieri e alle infrastrutture in gestione ad AGS, senza averne ricevuto preventivamente il nulla osta.

7. La disposizione del precedente punto è valida anche per il materiale che dovesse essere ritenuto di interesse per le imprese a titolo pubblicitario promozionale (es. referenze, pubblicazioni su sito aziendale, articoli, presentazioni, convegni), che dovrà preventivamente essere autorizzato come sopra.

8. AGS si riserva di agire nelle sedi opportune qualora tali disposizioni venissero disattese, al fine di tutelare la propria immagine e la riservatezza in relazione ai cantieri e alle proprie infrastrutture.

ARTICOLO 27 – CONTROVERSIE

La definizione di tutte le vertenze che, in dipendenza dell'appalto, insorgessero tra la stazione appaltante e l'Appaltatore, sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, qualunque sia la loro natura, saranno deferite al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Verona.

ARTICOLO 28 – CLAUSOLA FINALE

1. Per quanto non previsto nel presente atto aggiuntivo si rimanda al contratto principale e alle disposizioni legislative vigenti in materia. Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.
 2. Nel caso di contrasto tra le norme del presente atto aggiuntivo e/o del Capitolato Speciale d'appalto e/o del contratto principale, prevalgono le prime.
 3. Inoltre, le Parti contraenti, a specifica richiesta, dichiarano che non sussistono nei loro riguardi le incapacità previste dall'art. 32 quater del Codice penale, come novellato.
 4. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto aggiuntivo attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque, di non avere attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo operatore economico per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
- Redatto, letto e sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii e dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici. Relativamente alla data, farà fede la data dell'ultima sottoscrizione.

VITALEGAS S.r.l.

Azienda Gardesana Servizi S.p.A.

Il Legale Rappresentante

il Direttore Generale

(sig. Saverio Vitale)

(ing. Carlo Alberto Voi)

POLIZZA FIDEJUSSORIA

Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 comma 1 del d. lgs. N. 50/2016.

SCHEMA TECNICA 1.2

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2. di cui al D.M. 16/09/2022 n. 193 Pubblicato sulla G.U. n. 291 del 14/12/2022 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fideiussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

| | |
|---|------------------------------|
| GARANZIA FIDEJUSSORIA (Agenzia / Numero Polizza) | Rilasciata da Agenzia |
| N00895 / 115489543 | N00895 - AIROLA |

| | | | |
|--------------|-------------------|------------|--------------|
| Città | Via | CAP | Prov. |
| AIROLA | VIA TRICE ALESSIO | 82011 | BN |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| CODICE FISCALE | PEC |
| 15385261001 | groupama@legalmail.it |

CONTRAENTE (Obbligato principale)

VITALEGAS SRL

| | | |
|-----------------------|--------------------|---------------------|
| CODICE FISCALE | PARTITA IVA | PEC |
| 06586190826 | 06586190826 | VITALEGASSRL@PEC.IT |

| | | | |
|--------------|----------------------------|------------|-------------|
| Città | Via/p.zza n. civico | CAP | PROV |
| MILANO | VIA SAN GREGORIO, 55 | 20124 | MI |

STAZIONE APPALTANTE (Beneficiario)

AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA

| | | |
|-----------------------|--------------------|-------------------|
| CODICE FISCALE | PARTITA IVA | PEC |
| 80019800236 | 01855890230 | AGS@PEC.AGS.VR.IT |

| | | | |
|---------------------|----------------------------|------------|-------------|
| Città | Via/p.zza n. civico | CAP | PROV |
| PESCHIERA DEL GARDA | VIA XI SETTEMBRE, 24 | 37019 | VR |

LUOGO ESECUZIONE

vedi oggetto

DESCRIZIONE OPERA/SERVIZIO/FORNITURA

CIG: A0681E2BB0

atto aggiuntivo :Lavori di sostituzione massiva di contatori nei comuni gestiti da AGS S.p.A. - Progetto n. 22122.

CODICE CIG N. A0681E2BB0 - CODICE CUP J12E22000310005.

polizza principale n.114087830

SPAZIO A DISPOSIZIONE DEL GARANTE PER LA REGOLAZIONE DEL PREMIO/COMMISSIONE

| N. POS. CLIENTE CAUZIONI | Premio € | Imponibile | Imposte | Totale |
|--------------------------|------------|----------------|--------------|--------------|
| 859142 | | 374,22 | 46,78 | 421,00 |
| Codice Rischio | 118 | MODELLO | CZ118 | ED |
| | | | | 01 05 |

EMESSA AD UN SOLO EFFETTO A **AIROLA** il **28/02/2025**

SCADENZA RATE RINNOVO **Annuale** **A PARTIRE DAL** **26/02/2026**

L'impegno di garanzia assunto con la presente polizza è verificabile telematicamente mediante accesso all'indirizzo web di Compagnia <https://servizi.groupama.it/verificacauzioni>, inserendo il numero di polizza 115489543 ed il seguente Codice Univoco di Controllo: 20141783001



| | |
|---|---------------------------------------|
| Costo aggiudicazione (€) 796.179,30 | Ribasso % asta 13,21 |
| Somma garantita (€) 52.557,00 | % del costo dell'opera 6,61 |

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le Condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

VITALEGAS SRL

IL GARANTE



Art. 1 – Oggetto della Garanzia

1. Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.
 2. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103 del Codice, in caso di:
 - a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
 - b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
 - c) rimborso:
 - i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
 - iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.
 3. La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.
 4. L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.
 5. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.
- Art. 2 – Efficacia e durata della garanzia**
1. L'efficacia della garanzia:
 - a) decorre dalla data di stipula del contratto;
 - b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nel quinto comma dell'art. 1.
 2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
 3. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.
- Art. 3 – Somma garantita**
1. La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:
 - a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;

- b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.
3. L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.
4. La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 – Escussione della garanzia

1. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.
2. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.
3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.
4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 – Surrogazione - Regresso

1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).
3. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 – Sanzioni internazionali

1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7 – Forma delle comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8 – Foro competente

1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9 – Rinvio alle norme di legge

1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.



ALLEGATO A GARANZIA DELLA POLIZZA DEFINITIVA APPALTI PUBBLICI

Con riferimento alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati a far data dal 1° luglio 2023 (data di acquisto di efficacia delle disposizioni di cui al nuovo Codice dei Contratti Pubblici), si precisa che la garanzia deve intendersi prestata ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 e la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le disposizioni previste nello Schema Tipo 1.2, in quanto ancora applicabile, integrato dalle disposizioni che seguono.

In ragione dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 36/2023 ed in attesa dell'approvazione dei nuovi Schemi tipo relativi alle garanzie ai sensi dell'art. 117, comma 12 del suddetto Decreto, si precisa inoltre che:

- nel testo della Scheda di polizza, dello Schema Tipo e delle ulteriori eventuali condizioni, i riferimenti normativi al D.lgs. n. 50/2016 devono intendersi effettuati alle corrispondenti norme del D.lgs. n. 36/2023, automaticamente sostituite a quelle pregresse;
- pertanto, la garanzia s'intende prestata ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 e le eventuali disposizioni in contrasto devono ritenersi prive di effetto alcuno.

La presente appendice deve intendersi operante solo per le procedure e i contratti per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati a far dal 1° luglio 2023.

FERMO IL RESTO



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 47, 75 E 76 DEL D.P.R. N. 445/2000 DA PARTE DEL FIDEIUSSORE

Il sottoscritto Tommaso Falzarano, nato a Benevento il 20/09/1974, iscritto al RUI tenuto dall'IVASS nella qualifica di agente al n. A00098380, nella propria qualità di amministratore unico e responsabile dell'attività di intermediazione della FIXA S.A.S. DI FALZARANO TOMMASO (RUI IVASS n. A000636567) con sede in Roma alla via Lungotevere dei Mellini N. 12, codice 895/Airola della compagnia GROUPAMA ASSICURAZIONI SpA (P.Iva 00885741009 REA Roma 00411140585) - Impresa appartenente al Gruppo Groupama iscritto nell'Albo Gruppi Assicurativi al n. G0056 - iscritta nell'Albo delle Imprese di Assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023, con sede in Roma alla viale Cesare Pavese n. 385, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate nell'art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, dichiara di essere munito dei poteri di firma occorrenti per impegnare la Compagnia Groupama Assicurazioni SpA, nei confronti del beneficiario, per atti fidejussori del Ramo Cauzioni, giusta procura per Notaio Carlo Federico Tuccari di Roma, con studio in via IV Novembre n. 96, conferita in data 21 Ottobre 2020, Rep. n. 90091, Raccolta n. 26312, per redigere e firmare polizze fidejussorie, appendici e allegati in genere di polizze afferenti i rischi del ramo Cauzioni, di cui all'art. 2 c. 3, punto 15 del D. Lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni private) che contengono garanzie di importo non superiore ad euro 516.000,00 (cinquecentosedicimila/00) per tutte le garanzie fidejussorie previste dal Codice dei Contratti (D. Lgs n. 36/2023). Dichiara, altresì, che la Compagnia Groupama Assicurazioni Spa, ai sensi della legge 10 giugno 1982 n. 348, è autorizzata a costituire cauzioni mediante polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici.

GROUPAMA ASSICURAZIONI
 Agente
Tommaso Falzarano
 Via Trice Alessio - 82011 AIROLA (BN)
 Tel. e Fax 0823 711212

